



COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

Vico Carducci n. 15 – 74123 TARANTO

(Codice Fiscale 80008750731 – Partita IVA 00850530734)

www.comune.taranto.it

e-mail: ambiente@comune.taranto.it

PEC: ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

PROGETTO DEL SERVIZIO

“Servizi veterinari mediante struttura sanitaria veterinaria per l’espletamento del servizio di pronto soccorso e delle prestazioni sanitarie connesse, in favore di cani e gatti randagi rinvenuti sul territorio comunale e dei cani ospitati presso i canili di proprietà dell’Ente, con contestuale individuazione del Direttore Sanitario delle strutture comunali di ricovero”

PREMESSA

Il Comune di Taranto, in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), alla Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", nonché in conformità alla Legge Regionale della Puglia 7 febbraio 2020, n. 2 e al correlato Regolamento Regionale 15 dicembre 2023, n. 14, intende procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti generali, tecnici, professionali e morali previsti dalla vigente normativa in materia, finalizzata all'affidamento di un servizio pubblico essenziale concernente l'assistenza medico-veterinaria agli animali d'affezione vaganti in favore dei cani e gatti randagi rinvenuti sul territorio comunale e dei cani attualmente custoditi presso le strutture canine di proprietà dell'Ente, e segnatamente:

- l'espletamento del servizio di pronto soccorso veterinario operativo h24;
- l'effettuazione delle prestazioni sanitarie e terapeutiche conseguenti;
- la gestione delle attività connesse alla fase post-operatoria e post-degenziale.

La presente iniziativa trova fondamento giuridico, altresì, nell'art. 4, comma 1, lett. g), della richiamata Legge Regionale n. 2/2020, a mente del quale:

"Ai Comuni, singoli o associati, competono: i trattamenti sanitari per gli animali d'affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, che non rientrano nelle competenze dei servizi veterinari della ASL, da effettuarsi tramite convenzioni con strutture veterinarie."

Tale previsione normativo-regionale impone, dunque, all'Amministrazione comunale l'attivazione di convenzioni e/o affidamenti contrattuali con soggetti abilitati all'esercizio della professione medico-veterinaria, in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie e iscrizioni agli appositi albi professionali, al fine di garantire la continuità e la piena efficacia del servizio, in ottemperanza ai principi di sussidiarietà, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa.

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha ad oggetto l'espletamento del servizio pubblico integrato di soccorso, trasporto, assistenza veterinaria, ricovero sanitario temporaneo e gestione della fase post-degenza di cani e gatti feriti, incidentati, affetti da patologie o traumatizzati, rinvenuti sul territorio del Comune di Taranto, comprese le isole amministrative.

Il servizio comprende altresì l'erogazione delle cure veterinarie in favore dei cani ricoverati presso i canili comunali, vale a dire:

- l'impianto a stabulazione libera ubicato nel quartiere Paolo VI;
- il canile sanitario Via Galeso n.150;
- il canile rifugio di Via Galeso n. 150 con annesso impianto a stabulazione.

L'operatore economico individuato dovrà garantire, in regime di piena operatività, l'erogazione continuativa e qualificata delle seguenti prestazioni:

- recupero e pronto soccorso di animali (cani o gatti) feriti, traumatizzati o affetti da patologie, mediante intervento tempestivo sull'intero territorio comunale, isole amministrative incluse, con copertura garantita 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Tale prestazione dovrà avvenire mediante ambulanza veterinaria attrezzata, con veterinario a bordo, conforme ai requisiti tecnico-sanitari previsti dal D.M. 217/2012, con obbligo di intervento entro un tempo massimo di 30 minuti dalla richiesta di segnalazione;
- ricovero presso la struttura sanitaria veterinaria, finalizzato all'erogazione delle cure cliniche necessarie, comprese la degenza per i gatti e cani, per i gatti è compresa la fase di post-degenza, sino alla completa stabilizzazione delle condizioni psico-fisiche dell'animale che permettono la sua reimmissione sul territorio;
- trasferimento dei cani tra i canili comunali di proprietà e da/per la struttura veterinaria, qualora si renda necessario il ricovero per prestazioni sanitarie o specialistiche.
- trasferimento dei gatti dalla struttura veterinaria al luogo deputato alla fase di post-degenza, nei casi in cui tale prestazione si renda necessaria, ovvero reimmissione sul territorio o affidamento presso colonia felina riconosciuta, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e in conformità alle indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale;
- un Direttore Sanitario per i canili comunali di proprietà del civico Ente.

L'operatore economico affidatario sarà tenuto ad assicurare, con continuità operativa, tempestività d'intervento e piena efficienza funzionale, l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute animale e benessere degli animali d'affezione, ed in particolare:

- della Legge Regionale della Puglia 7 febbraio 2020, n. 2, recante "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione";
- del Regolamento Regionale 21 dicembre 2023, n. 14, attuativo della suddetta legge regionale;
- del Decreto del Ministero della Salute 9 ottobre 2012, n. 217, concernente i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture veterinarie pubbliche e private;
- nonché del Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n. 55 del 27 marzo 2018.

Il servizio dovrà essere eseguito in piena aderenza alle disposizioni delle suddette fonti normative, assicurando la massima diligenza nell'erogazione delle prestazioni veterinarie, l'osservanza delle procedure di profilassi e cura, nonché il rispetto dei principi di tutela della dignità animale, responsabilità pubblica nella gestione del fenomeno del randagismo e tracciabilità degli interventi eseguiti.

1. STRUTTURA VETERINARIA-PRONTO SOCCORSO

L'aggiudicatario sarà tenuto a garantire, con continuità e tempestività, il servizio di pronto soccorso in favore di cani e gatti feriti, incidentati, traumatizzati o affetti da patologie, privi di identificazione anagrafica certa, mediante intervento attivato su segnalazione e da espletarsi su tutto il territorio comunale.

Il servizio dovrà essere assicurato in regime di piena operatività per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, sette giorni su sette, inclusi i giorni festivi, a mezzo di personale adeguatamente formato e mediante l'impiego di automezzi appositamente attrezzati, conformi alle prescrizioni tecnico-sanitarie di cui al D.M. 9 ottobre 2012, n. 217, nonché alle pertinenti Linee Guida in materia di ambulanze veterinarie, dispositivi di protezione individuale e requisiti professionali del personale addetto al soccorso e al trasporto degli animali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale.

L'operatore economico affidatario dovrà altresì attivare e mantenere in funzione, per tutta la durata del servizio, un numero verde dedicato e operativo h24, idoneo a garantire la ricezione immediata delle segnalazioni e la conseguente attivazione degli interventi di soccorso.

L'ambulanza veterinaria dovrà raggiungere il luogo dell'intervento in cui si trova l'animale (cane o gatto di qualsiasi età) entro e non oltre 30 (trenta) minuti dalla ricezione della segnalazione. Ogni eventuale ritardo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Direzione comunale competente, a mezzo di dettagliata relazione scritta, contenente la descrizione delle circostanze e le motivazioni che ne abbiano determinato l'insorgenza.

In ipotesi di cane randagio che necessiti di ricovero presso la struttura sanitaria veterinaria, l'accesso dovrà avvenire previo confronto con l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, in conformità alla normativa vigente in materia di sanità pubblica veterinaria.

La struttura veterinaria affidataria dovrà essere obbligatoriamente dotata di un servizio di pronto soccorso veterinario operativo ininterrottamente, in regime h24, e capace di garantire la tempestiva presa in carico di animali d'affezione vaganti rinvenuti in stato di necessità sul territorio del Comune di Taranto.

Tale requisito costituisce condizione essenziale per l'adempimento, da parte dell'Ente civico, degli obblighi istituzionali previsti dall'art. 4, comma 1, lett. g), della Legge Regionale Puglia 7 febbraio 2020, n. 2, che attribuisce ai Comuni la competenza in ordine all'erogazione del servizio di pronto soccorso veterinario per gli animali senza proprietario.

2. PRESTAZIONI SANITARIE PER CANI RANDAGI

La struttura sanitaria veterinaria dovrà assicurare l'erogazione di tutti i trattamenti sanitari necessari per gli animali d'affezione vaganti recuperati sul territorio comunale, nonché per i cani ospitati presso i canili di proprietà dell'Ente, ovvero:

- l'impianto a stabulazione libera sito nel quartiere Paolo VI;
- il canile sanitario di Via Galeso;
- il canile rifugio di Via Galeso, comprensivo dell'annesso impianto a stabulazione.

Tali prestazioni comprendono, oltre alle cure ordinarie, gli interventi di pronto soccorso e di natura clinico-chirurgica (extra-LEA) che non rientrano nelle competenze istituzionali dei servizi veterinari della ASL. A seguito delle prestazioni erogate, l'animale dovrà essere trasferito presso il canile sanitario o, ove previsto, presso il canile rifugio, per la prosecuzione delle cure e della fase di osservazione post-trattamento.

3. PRESTAZIONI SANITARIE PER GATTI RANDAGI

La struttura sanitaria veterinaria affidataria del servizio dovrà assicurare l'erogazione di tutti i trattamenti sanitari necessari per i gatti vaganti recuperati sul territorio comunale, garantendo la presa in carico clinica dell'animale in ogni fase. Tali prestazioni includono, oltre alle cure ordinarie, anche gli interventi di pronto soccorso e quelli di natura clinico-chirurgica non riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza (extra-LEA), che non rientrano tra le competenze istituzionali dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente. La struttura veterinaria dovrà altresì garantire la gestione integrale della fase di post-degenza, fino alla reimmissione controllata del gatto sul territorio di provenienza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La suddetta fase post-degenza potrà essere assicurata anche mediante:

- convenzioni formalmente stipulate tra la struttura veterinaria e associazioni animaliste regolarmente iscritte nei registri ufficiali;
- il coinvolgimento dei referenti delle colonie feline riconosciute sul territorio comunale.

In ogni caso, la struttura veterinaria rimarrà responsabile del coordinamento complessivo della fase post-degenza, provvedendo a:

- individuare le soluzioni operative più idonee;
- gestire ogni aspetto organizzativo e sanitario connesso;
- curare direttamente, fino al completamento dell'iter, la reintroduzione del gatto nel proprio habitat di origine, in condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire la gestione della fase post-degenza per i gatti che, a seguito di interventi sanitari o chirurgici, non risultino immediatamente reimmettibili sul territorio. Tale gestione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela del benessere animale e secondo i criteri di seguito indicati.

Durante la fase di post-degenza dovranno essere obbligatoriamente garantiti:

- la corretta somministrazione delle terapie veterinarie prescritte;

- una alimentazione specifica e bilanciata, idonea alla condizione clinica dell'animale;
- la disponibilità di ambienti separati per l'isolamento sanitario, ove necessario;
- l'allattamento artificiale o assistito, ove richiesto dalla condizione dell'animale;
- garantire, la piena tracciabilità del gatto, mediante apposita documentazione sanitaria e identificativa, al fine di assicurare la corretta reimmissione dell'animale sul territorio di origine, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni dell'Amministrazione.

Tali attività dovranno essere espletate direttamente dalla struttura veterinaria affidataria del servizio, sotto la supervisione del Direttore Sanitario.

La struttura veterinaria potrà, a propria discrezione e sotto la propria responsabilità, avvalersi della collaborazione di associazioni animaliste regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per la gestione della fase post-degenza, nonché coinvolgere, ove opportuno, i referenti delle colonie feline debitamente riconosciute, per l'affidamento temporaneo e le cure degli animali.

La reimmissione sul territorio comunale degli animali, che rimane in capo alla struttura veterinaria affidataria del servizio, dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo di mezzi conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.M. 9 ottobre 2012, n. 217, e alle correlate disposizioni attuative.

Tale attività dovrà avvenire esclusivamente:

- nel luogo di origine dell'animale, qualora ciò risulti compatibile con le condizioni di sicurezza pubblica, igienico-sanitaria e ambientale;
- oppure presso colonie feline regolarmente riconosciute, previa formale concertazione con i referenti responsabili delle medesime.

Nei soli casi in cui il gatto, in ragione delle proprie condizioni fisiche o comportamentali, non risulti idoneo alla reimmissione sul territorio, lo stesso potrà essere affidato in custodia ad associazioni animaliste in regola con la normativa vigente ovvero ai responsabili di colonie feline riconosciute. A tal fine, dovrà essere rilasciata apposita certificazione medico-veterinaria motivata a cura del Direttore Sanitario della struttura veterinaria affidataria del servizio, attestante l'incompatibilità dell'animale con la vita in libertà sul territorio comunale. Tale certificazione dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione comunale

4. REIMMISSIONE DI CANI E GATTI SUL TERRITORIO COMUNALE

La struttura veterinaria dovrà provvedere direttamente, tramite l'impiego di mezzi idonei, alla corretta reimmissione in loco degli animali recuperati, nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

L'affidatario assume integralmente ogni responsabilità verso terzi per danni derivanti da animali, personale e mezzi impiegati. È obbligato al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), nonché alla redazione e aggiornamento del DVR e alla formazione dei lavoratori.

6. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico affidatario del servizio è tenuto, a pena di risoluzione del contratto per inadempimento, ad adempiere ai seguenti obblighi, da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023:

- **Esecuzione del servizio**

Assicurare l'erogazione del servizio oggetto di affidamento in maniera continuativa, ininterrotta e conforme ai livelli di prestazione stabiliti dal presente progetto, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, garantendo tempestività d'intervento e adeguata copertura del territorio comunale.

- **Conformità normativa**

Operare nel pieno rispetto delle disposizioni:

- della Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- della Legge Regionale Puglia 7 febbraio 2020, n. 2;
- del Regolamento Regionale Puglia 21 dicembre 2023, n. 14;
- del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217;
- del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali approvato con D.C.C. n. 55/2018;
- nonché delle ulteriori norme nazionali, regionali e locali in materia di tutela degli animali, soccorso veterinario e igiene urbana veterinaria.

- **Obbligo di tracciabilità**

Garantire la completa tracciabilità degli interventi effettuati, mediante sistemi informatizzati o registri di soccorso, in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale e comunale, mettendo a disposizione dell'Amministrazione comunale e della ASL competente apposita reportistica periodica.

- **Personale e professionalità**

Utilizzare personale regolarmente assunto e in possesso delle qualifiche e abilitazioni professionali richieste, in particolare:

- medici veterinari iscritti all'albo;
- operatori tecnici con formazione specifica nella movimentazione di animali d'affezione;

- personale addetto al primo soccorso e alla degenza con comprovata esperienza.
- **Dotazioni minime**

Garantire la disponibilità di almeno un'unità mobile attrezzata per il soccorso veterinario (ambulanza veterinaria), conforme ai requisiti tecnico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente, nonché di una struttura veterinaria accreditata per il ricovero, la cura e l'eventuale stazionamento post-operatorio degli animali.
- **Collaborazione con l'Ente e l'ASL di Taranto**

Collaborare attivamente con l'Ufficio comunale competente, con il Servizio Veterinario dell'ASL e con gli altri soggetti pubblici o convenzionati che concorrono alla gestione del fenomeno del randagismo, assicurando la massima trasparenza, disponibilità e cooperazione. La struttura sanitaria veterinaria affidataria del servizio dovrà garantire, ove espressamente richiesto dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, la piena collaborazione alle attività di identificazione e microchippatura di tutti i gatti randagi ricoverati presso la medesima struttura, in conformità alla normativa vigente in materia di anagrafe degli animali d'affezione.
- **Trattamento degli animali**

Assicurare in ogni fase del servizio il rispetto dei principi di benessere animale, dignità, assenza di dolore evitabile, stress e sofferenza, con divieto assoluto di maltrattamento, coercizione, uso di strumenti lesivi o di pratiche non autorizzate.
- **Recupero delle spese nei confronti del proprietario dell'animale**

Nel caso in cui, a seguito dell'intervento di soccorso veterinario, venga accertata l'identità del proprietario o dell'intestatario dell'animale soccorso, la struttura veterinaria incaricata sarà tenuta a:

 - ✓ emettere regolare documento fiscale intestato al soggetto individuato, relativo alle spese effettivamente sostenute per il soccorso, le cure mediche e l'eventuale degenza dell'animale presso la struttura;
 - ✓ intraprendere direttamente le azioni necessarie al recupero del credito nei confronti del suddetto soggetto, senza alcun aggravio economico a carico dell'Amministrazione comunale.
- **Obblighi in materia di sicurezza e privacy**

Osservare tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR), assumendosi ogni relativa responsabilità.
- **Obbligo di reperibilità - pronto soccorso veterinario**

Garantire reperibilità telefonica h24, attraverso centralino dedicato o numero unico di emergenza, comunicato all'Amministrazione per la diffusione sul territorio.

7. EROGAZIONE CONTINUATIVA DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE E GESTIONE DEI TRASFERIMENTI CLINICI DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DI COMPETENZA COMUNALE

La struttura affidataria del servizio sarà tenuta ad assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni professionali di natura clinica e chirurgica sopracitate, nonché a garantire la prescrizione, la fornitura e la somministrazione dei farmaci veterinari necessari, in favore:

- degli animali d'affezione randagi (cani e gatti) rinvenuti sul territorio comunale in stato di necessità sanitaria o emergenza clinica;
- dei cani ricoverati presso i canili di proprietà dell'Ente, ovvero:
 - o l'impianto a stabulazione libera ubicato nel quartiere Paolo VI,
 - o il canile sanitario ubicato in Via Galeso n. 150,
 - o il canile rifugio, anch'esso sito in Via Galeso n. 150, con annesso impianto a stabulazione, fino al loro rientro definitivo presso le suddette strutture comunali di accoglienza.

L'affidatario del servizio dovrà garantire, senza soluzione di continuità, il trasporto dei cani tra i canili comunali e la struttura veterinaria convenzionata, esclusivamente sulla base di prescrizione medica formalmente rilasciata dal Direttore Sanitario dei canili comunali. Il rientro del cane presso le strutture di proprietà dell'Ente potrà avvenire soltanto previa autorizzazione del Direttore Sanitario della struttura veterinaria affidataria del servizio, corredata da idonea documentazione clinica e da cartella medica completa, attestante l'avvenuta stabilizzazione delle condizioni sanitarie dell'animale.

8. OBBLIGHI DELLA STRUTTURA SANITARIA

La struttura sanitaria veterinaria convenzionata dovrà garantire lo svolgimento ininterrotto di tutte le attività e prestazioni veterinarie, assicurando in ogni fase la piena conformità alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria, veterinaria e contrattuale. In particolare, la struttura dovrà, in via perentoria:

- assicurare l'erogazione di tutti i trattamenti sanitari previsti, ivi compresi:
 - ✓ garantire la presenza continuativa, per l'intero arco della giornata (h24), di almeno un medico veterinario abilitato, stabilmente presente presso la struttura e responsabile della gestione delle urgenze ed emergenze veterinarie;
 - ✓ possibilità di ricovero in degenza post-operatoria, per il periodo ritenuto clinicamente necessario, con obbligo di gestione e sorveglianza delle condizioni sanitarie degli animali fino alla loro completa stabilizzazione;

- ✓ garantire la gestione della fase di post degenza dei gatti randagi, sino alla loro reintroduzione controllata sul territorio comunale, da attuarsi anche mediante convenzioni formali con associazioni animaliste regolarmente iscritte nei registri competenti, ovvero con il supporto dei responsabili delle colonie feline.

9. DIREZIONE SANITARIA DEI CANILI COMUNALI: COMPITI, RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DI SERVIZIO

L'operatore economico affidatario del servizio dovrà garantire la presenza di un Direttore Sanitario per i canili di proprietà comunale sopra menzionati, individuato in un medico veterinario regolarmente iscritto all'Ordine professionale. Il Direttore Sanitario sarà responsabile della vigilanza sulle condizioni di salute e benessere degli animali ospitati, nonché dell'espletamento di tutti i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di gestione sanitaria dei canili pubblici.

Le attività sanitarie dovranno essere garantite presso tutte le strutture comunali di ricovero, ovvero:

- Impianto a stabulazione libera ubicato nel quartiere Paolo VI;
- Canile sanitario ubicato in Via Galeso n. 150;
- Canile rifugio ubicato anch'esso in Via Galeso n. 150, con annesso impianto a stabulazione.

Tra le prestazioni professionali che il Direttore Sanitario dovrà obbligatoriamente assicurare si annoverano:

- visite ambulatoriali e controlli sanitari generali presso ciascun canile, con una frequenza minima di due accessi settimanali per struttura;
- visite notturne e/o festive su chiamata per emergenze, nonché la prescrizione, fornitura e somministrazione di farmaci, vaccini e trattamenti terapeutici eseguibili in loco;
- disposizione del trasferimento di cani dalle strutture comunali alla struttura veterinaria affidataria del servizio per motivazioni clinico-sanitarie;
- fornitura e somministrazione dei farmaci necessari alla cura e al benessere degli animali, comprensivi di materiali di consumo e dispositivi medico-infermieristici;
- controllo sanitario delle strutture, con verifica degli armadietti medicinali, segnalazione tempestiva di necessità di disinfestazioni, adeguamenti igienico-sanitari e conformità normativa;
- verifica dell'idoneità delle derrate alimentari somministrate agli animali ospitati;
- certificazione periodica (almeno mensile) dello stato generale e individuale di salute e benessere di tutti gli animali ricoverati;

- disposizione della redistribuzione dei cani, con trasmissione al Servizio Randagismo del Comune di Taranto, dei trasferimenti interni tra il:
 - ✓ canile sanitario,
 - ✓ canile rifugio,
 - ✓ e gli impianti a stabulazione libera;
- formulazione di richieste sanitarie alla ASL competente, inclusa la proposta di reimmissione sul territorio degli animali, nei casi consentiti dalla normativa vigente.
- monitoraggio sanitario costante di tutti gli animali ospitati, con attenzione al benessere fisico e psichico, individuazione di situazioni di stress, verifica dello stato igienico delle strutture;
- tenuta di uno schedario clinico individuale per ciascun animale, con registrazione di:
 - ✓ controlli effettuati,
 - ✓ patologie riscontrate,
 - ✓ trattamenti e follow-up,
 - ✓ indicazioni dietetiche,
 - ✓ interventi per la riduzione del disagio comportamentale;
- redazione mensile di una relazione sanitaria di sintesi, contenente:
 - ✓ numero di animali presenti,
 - ✓ decessi verificatisi,
 - ✓ cause cliniche dei decessi;
- gestione e custodia dell'armadietto farmaceutico di pertinenza.

Il Direttore Sanitario dovrà essere reperibile h24 per ogni intervento urgente o straordinario (incidenti, patologie infettive, eventi sanitari eccezionali). Le attività si svolgeranno all'interno delle strutture comunali (impianto a stabulazione libera di Paolo VI, canile sanitario e canile rifugio di Via Galeso n. 150).

10. SCIOPERI E SOSPENSIONI STRAORDINARIE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'affidamento è qualificato come servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146. In ragione di ciò, l'affidatario è obbligato a garantirne l'esecuzione anche in caso di sciopero del proprio personale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi minimi e procedure di raffreddamento.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre la sospensione temporanea del servizio, dandone preventiva comunicazione scritta all'affidatario, nei casi in cui tale sospensione risponda a esigenze di carattere organizzativo, gestionale o amministrativo. Resta salva, tuttavia, la facoltà del Comune di sospendere il servizio con effetto immediato e senza preavviso nei casi

di urgenza legati a esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non comportano responsabilità contrattuale a carico delle parti, purché si tratti di eventi oggettivamente eccezionali, imprevedibili e non imputabili alla volontà dell'affidatario, e che non avrebbero potuto essere evitati nemmeno con l'adozione della normale diligenza professionale.

RESPONSABILITÀ CIVILE PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO ASSICURATIVO

L'operatore economico aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione del servizio e di tutti gli eventi lesivi che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dello stesso, a qualsiasi titolo, nei confronti del personale impiegato, di terzi, di utenti, di animali, di beni mobili e immobili appartenenti al Comune o a soggetti privati.

DURATA DEL SERVIZIO E OBBLIGHI CONTRATTUALI

La durata del servizio sarà di sei mesi. L'affidatario selezionato sarà tenuto a garantire:

- l'esecuzione delle attività indicate nel presente avviso secondo standard di efficienza, efficacia ed economicità;
- il rispetto integrale degli obblighi di legge in materia di sicurezza, lavoro, ambiente, benessere animale e trasparenza amministrativa;
- la rendicontazione periodica dell'attività svolta, anche mediante strumenti digitali (banca dati, registro informatizzato, report di adozioni, schede comportamentali ecc.);
- la disponibilità a cooperare con l'Amministrazione e con le autorità sanitarie e giudiziarie per ogni eventuale adempimento di vigilanza o controllo.

IL RUP

dott. Giovanni MONACO